

Allegato 1<sup>o</sup> all'atto n. 103600 - 50512

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società Cooperativa denominata "COOPERATIVA FABER TEATER" siglabile "FABER TEATER s.c.".

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Società a responsabilità limitata.

Si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni relativamente alla posizione dei soci lavoratori.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Cooperativa ha sede nel Comune di Chivasso (TO).

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la cooperativa, è quello risultante dal libro dei soci.


ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 4 - SCOPO

La cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica secondo principi di mutualità prevalente, così come definiti dall'articolo 2512 c.c., in funzione del conseguimento dell'oggetto





sociale indicato nel successivo articolo 5. \_\_\_\_\_

Lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, occasioni di lavoro e continuità di occupazione lavorativa a condizioni economiche, sociali e professionali di vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, come disposto dalla legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le regole e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci saranno disciplinate da apposito regolamento interno che, predisposto dall'organo amministrativo, sarà approvato dai soci ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e dell'ultimo comma dell'articolo 2521 c.c.

Nello svolgimento della propria attività, la cooperativa si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ma potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di terzi non soci

Con riferimento ai detti rapporti mutualistici, la società dovrà rispettare il principio di parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti



della compatibilità con il suddetto regolamento, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci medesimi, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche.

#### ARTICOLO 5 - OGGETTO

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo mutualistico e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, si propone come oggetto :

- la produzione, realizzazione ed allestimento di spettacoli teatrali, di danza, musicali, televisivi, radiofonici e cinematografici, nonché la cura della relativa organizzazione, finalizzati alla divulgazione dell'arte e della cultura in tutte le sue forme ed all'educazione dei fruitori a saperne comprendere, apprezzare ed assimilare i contenuti essenziali, con particolare riferimento agli spettacoli destinati ai bambini, nei quali il fine educativo, inteso come intento a sviluppare la curiosità, la fantasia ed il ragionamento risulta





preponderante rispetto all'aspetto ludico;

- l'esercizio di attività didattiche, educative, formative e ludiche;

attività di produttori o impresari di eventi artistici dal vivo, con o senza strutture

servizi ausiliari del settore dello spettacolo, non classificati altrove, inclusi l'allestimento di scenari e fondali, impianti di illuminazione e del suono

organizzazione di sfilate di moda

- gestione spazi e sale teatrali

- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (ad esempio impianti luce e strumenti di amplificazione sonora)

- la formazione di operatori nei settori artistici, culturali, educativi e socio assistenziali;

- la formazione del personale docente della Scuola;

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies del Codice Civile.

La società può altresì assumere, con delibera dell'Organo Am-

Giuseppe Minerva



ministrativo, interessenze e partecipazioni in altre cooperative similari, in società miste (pubblico/privato), in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura avente oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali.


La cooperativa potrà attivarsi per la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative.

Potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con l'apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico. A tal proposito è tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e, quindi, strumentalmente ad essi, potrà compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria e commer-





ciale, contrarre e concedere finanziamenti, anche infruttiferi e mutui anche ipotecari.

#### ARTICOLO 6 - SOCI E REQUISITI DEI SOCI LAVORATORI

Possono essere soci tutte le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri in regola con con la legislazione vigente in materia, aventi la capacità di agire e che esercitano attività lavorative inerenti ai servizi previsti nell'oggetto sociale o che comunque possiedono i requisiti professionali e morali richiesti in relazione ai suddetti servizi.

Possono anche essere soci quelle persone che pur non esercitando le attività previste dallo Statuto possono contribuire al raggiungimento in modo più completo degli scopi sociali, nei limiti stabiliti dalla legge nonché da eventuali delibere e regolamenti interni sotto l'osservanza delle norme in materia.

L'ammissione è subordinata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non potranno in ogni caso essere soci, salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, quanti esercitano in proprio imprese con attività in concorrenza con quella esercitata dalla cooperativa.

Giuseppe Marsena



Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto sociale, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, sottoscrivendo specifico contratto con la cooperativa.

L'ammissione dei nuovi soci deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

#### ARTICOLO 7 - SOCI SPECIALI


L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-





b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti, minimi e massimi, fissati dalla legge;

c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa (dei quali deve aver preso preventiva visione) ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 38 del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, 2° comma, c.c. e, conseguentemente l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

L'ammissione o il mancato accoglimento della domanda di ammissione sono in ogni caso disciplinati dall'articolo 2528 c.c..

L'organo amministrativo, nella relazione di bilancio, illu-

Giuseppe Marone



stra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo al-

l'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI E VERSAMENTO QUOTA

SOCIALE

Ottenuta l'ammissione, il socio deve sottoscrivere la quota

sociale dichiarata nella domanda di ammissione.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota nei

limiti fissati nel successivo comma 4 :

- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assem-

blea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli

amministratori;

- la tassa di ammissione, eventualmente deliberata

dall'organo amministrativo; a titolo di rimborso delle spese

di istruttoria della domanda di ammissione.

Il versamento della quota sottoscritta deve essere effettuato

con le modalità stabilite dall'organo amministrativo nella

delibera di ammissione.

I conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da quote

di importo variabile, devono osservare i seguenti limiti:

- se effettuati dai soci LAVORATORI, non possono essere di

importo inferiore ad euro 25 (venticinque euro) né superiore


ai limiti di legge.

- se effettuati dai soci SPECIALI, sono definiti con le mo-

dalità previste all'art. 7 del presente statuto.

Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura,





previo consenso degli amministratori.

La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta può essere escluso dalla cooperativa e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti al fondo di riserva straordinario.

Il socio è tenuto all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I soci, inoltre:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, anche gratuitamente, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

*Giuseppe*

*M. M. M.*



ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

La partecipazione sociale è rappresentata da quote che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 38 del presente statuto.

ARTICOLO 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

ARTICOLO 12 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio lavoratore:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;



b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;


d) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa;

e) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione secondo i termini di legge.

La delibera che ammette il recesso è annotata nel libro dei soci e diviene efficace, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e, per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e Società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso è stato comunicato almeno tre mesi prima e, in caso contrario, la delibera diviene efficace



Giuseppe  
Mariani



con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### ARTICOLO 13 - ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità;

4) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro per mutuo consenso, per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del lavoratore, per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;

5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 11);



8) senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo amministrativo;

10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;


11) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

12) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;

13) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Pertanto, fatto



*Giuseppe*  
*Alfonso*



salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 4), 11)

e 12), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro

instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data

dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può atti-

vare le procedure arbitrali di cui all'articolo 38, nel ter-

mine di sessanta giorni dalla comunicazione.

#### ARTICOLO 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi conseguono il diritto

al rimborso della quota da lui effettivamente versata nonché

al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le

modalità previste nel successivo articolo 35.

#### ARTICOLO 15 - RIMBORSO DELLA QUOTA DEL SOCIO USCENTE

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto

hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate,

anche a titolo di sovrapprezzo, aumentate di quelle eventual-

mente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del

successivo articolo 35 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-

cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si veri-

fica, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite impu-

tabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore al-

l'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante al-

la cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale



credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI


Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto, altresì, della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di



*Giuseppe*

*Alfonso*



approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'Organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.


#### ARTICOLO 17 - RISTORNI

I soci, nell'approvare il bilancio, potranno decidere l'erogazione di ristorni nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in relazione alla loro effettiva partecipazione al programma mutualistico.






L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove quote di capitale.

ARTICOLO 18 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Società è costituito

- 
- a) dai conferimenti effettuati dai soci lavoratori, dai soci speciali rappresentati da quote di importo variabile, come previsto dall'articolo 9 del presente statuto;
- b) dalle azioni dei soci sovventori, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 5 del presente statuto;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 35 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.



Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Le riserve non possono essere distribuite fra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

#### ARTICOLO 19 - DECISIONI DEI SOCI


I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente Statuto.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli Amministratori;
3. la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore, se previsti;
4. le modifiche del presente statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
7. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Decidono, altresì, sugli argomenti che uno o più amministra-





tori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

Tutte le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazioni assembleari, con le modalità dell'art. 2479 bis del codice civile.

#### ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso dall'indirizzo della sede sociale, purchè in Italia, mediante avviso comunicato al domicilio dei soci a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o in altro modo tale da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nell'avviso saranno indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione potrà contenere la fissazione per un altro giorno della seconda adunanza, qualora la prima dovesse andare deserta.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione, fra cui anche l'affissione del medesimo presso la sede legale, almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza.

In mancanza delle suddette formalità, la delibera s'intende




adottata quando partecipa ad essa la totalità dei soci e sono presenti, o informati, tutti gli Amministratori e, se istituito, il Collegio Sindacale e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Gli amministratori ed i sindaci (se nominati) che non partecipano all'adunanza devono dichiarare per iscritto di essere stati informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

L'assemblea, per l'approvazione del bilancio, deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale. L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

#### ARTICOLO 21 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

L'intervento può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza) e, in questo caso, l'avviso di convocazione dovrà precisare i luoghi dove sarà possibile partecipare alla riunione mediante collegamento audio-video. Condizione essenziale per la validità dell'Assemblea in videoconferenza è che siano garantiti l'esatta identificazione dei partecipanti, l'accertamento da parte del Presidente della





legittimazione degli intervenuti, della validità delle deleghe, nonché la possibilità per gli stessi di discutere e intervenire attivamente e in tempo reale nel dibattito, di scambiarsi documenti relativi agli argomenti discussi e di votare e di tutto quanto sopra dovrà darsi atto nel relativo verbale. Verificandosi questi presupposti, la riunione si intende tenuta, in ogni caso, nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il Segretario per la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### ARTICOLO 22 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico o, in caso di loro assenza od impedimento, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e, su proposta dell'Assemblea, nomina un Segretario che può essere persona estranea alla Società e che deve essere notaio quando trattasi di Assemblea che modifica l'atto costitutivo.

Al Presidente competono i poteri e le funzioni di cui all'articolo 2479-bis, 4° comma, cod.civ.

#### ARTICOLO 23 - DELEGHE

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino



ad un massimo di due (2) soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

#### ARTICOLO 24 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nel pagamento della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha diritto a un solo voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Normalmente le votazioni in Assemblea si effettuano per alzata di mano. Dovranno effettuarsi per appello nominale o altra forma quando l'Assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti dei presenti.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto

#### ARTICOLO 25 - MAGGIORANZE

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per le decisioni inerenti modifiche del presente statuto e per le delibere relative a operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti spettanti ai soci, l'assemblea dovrà deliberare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale.



ARTICOLO 26 - ORGANO AMMINISTRATIVO

A seconda di quanto deciso dai soci, l'amministrazione della società è attribuita ad un Amministratore unico o a più Amministratori.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di tre (3) ad un massimo di sette (7) membri.

I soci che procedono alla nomina degli amministratori, nel definirne il numero e le competenze, possono prevedere che i poteri di amministrazione siano attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero che alcuni poteri siano attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta. In tali casi, si applicano gli articoli 2257 e 2258 c.c. e la decisione di cui al terzo comma dell'articolo 2257 c.c. ed al secondo comma dell'articolo 2258 c.c. compete ai soci a maggioranza dei voti spettanti all'intera compagine sociale.



Gli Amministratori:

- possono anche essere non soci, ma la maggioranza deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche;

- l'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente fra

I soci:

durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili;





- sono revocabili dai soci in qualunque momento;

- sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c..

In caso vengano meno uno o più Amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.


#### ARTICOLO 27 - POTERI E COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'Organo Amministrativo spettano i più ampi poteri di amministrazione e disposizione della società, nessuno escluso od eccettuato, salvo le limitazioni previste in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo o ad uno o più Consiglieri, ma non possono essere delegati, oltre alle materie previste dall'articolo 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Rientra nella competenza dell'Organo amministrativo l'assunzione delle deliberazioni concernenti fusioni e scissioni secondo la procedura semplificata, di cui agli articoli 2505 e





amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ARTICOLO 30 - DIRETTORI GENERALI E PROCURATORI

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali e deliberare il conferimento, nelle forme di legge, di procure per determinati atti o per categorie determinate di atti, a terze persone anche estranee alla società.

ARTICOLO 31 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza generale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio; o all'Amministratore Unico;
- agli Amministratori Delegati, nei limiti delle rispettive deleghe;
- agli Amministratori, in via congiunta e/o disgiunta, in armonia con i poteri di amministrazione, congiunti o disgiunti, loro conferiti in sede di nomina;
- ai Direttori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 32 - COMPENSI

I soci determineranno i compensi e le indennità a favore degli Amministratori. La carica può essere ricoperta a titolo gratuito, purchè espressamente previsto nell'atto di nomina.



Tutti gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro Ufficio, anche quando la carica è ricoperta a titolo gratuito.

Inoltre, la società potrà procedere ad accantonare un'indennità per la cessazione della carica di amministratore e/o stipulare, per il medesimo fine, adeguata polizza assicurativa previdenziale.

#### ARTICOLO 33 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, ed esercita anche il controllo contabile sulla società, salvo disposizione contraria di legge.

Relativamente a requisiti soggettivi, cause di ineleggibilità e decadenza, doveri e poteri, modalità di funzionamento dell'organo, si applicano le disposizioni in tema di controllo di legittimità e contabile dettate dalle relative norme di legge.

Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione (audio/video-conferenza) purchè ricorrano le condizioni sopra previste all'articolo 21.

I Sindaci, che sono nominati con decisione dei soci, la quale ne determina la retribuzione per l'intero periodo di durata del loro ufficio, durano in carica tre esercizi sociali, scadono alla data fissata per l'approvazione del bilancio re-



lativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. —

Se consentito dalla legge, in alternativa al Collegio Sindacale, il controllo contabile sulla cooperativa potrà essere esercitato da un revisore unico o da una società di revisione, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

#### ARTICOLO 34 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

L'organo amministrativo documenta nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione dovranno essere illustrate anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.



ARTICOLO 35 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) alla riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

Gli utili non assegnati ai sensi del comma che precede saranno destinati dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies c.c..

E' espressamente vietato alla cooperativa:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato della percentuale legislativamente prevista rispetto al capitale effettivamente versato;

- remunerare strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizioni ai soci cooperatori in misura superiore alla percentuale legislativamente prevista rispetto al limite mas-



simo previsto per i dividendi.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

#### ARTICOLO 36 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

#### ARTICOLO 37 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa, vi è l'obbligo di



devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti solo i rimborsi delle quote e dei conferimenti previsti dalla legge.

#### ARTICOLO 38 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRALE

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera Arbitrale del Piemonte, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.



Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.  
lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

ARTICOLO 39 - REQUISITI MUTUALISTICI - RINVIO

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 cod.  
civ., per la qualificazione di cooperativa a mutualità preva-  
lente, e previste nel presente statuto agli artt. 17 (divieto  
di distribuzione delle riserve tra i soci), 35 (destinazione  
dell'utile) e 37 (devoluzione del patrimonio residuo) sono  
inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le  
norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla  
cooperazione.

Giuseppe Marziale

più conforme all'originale per uso... **CONSENTITO**  
Giugno 1 22 maggio 2012

